



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Il Direttore Generale

VISTO l'art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, di seguito anche "Codice della Strada", che disciplina l'approvazione od omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dei dispositivi atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada", e successive modificazioni, che disciplina le procedure per l'approvazione e omologazione;

VISTO l'art. 201 del Codice della Strada, che disciplina la notificazione delle violazioni, ed in particolare il comma 1-bis che elenca sotto le lettere da a) a g-ter) i casi in cui non è necessaria la contestazione immediata della violazione, ed i commi 1-ter ed 1-quater che prevedono che per i casi sotto le lettere b), f), g) e g-bis), del comma 1-bis), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con appositi dispositivi o apparecchiature debitamente omologate o approvate;

VISTA la Legge 25 novembre 2024, n. 177, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, che ha modificato l'art. 201 del Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2023 n. 186, che regola l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTA la richiesta del 18 luglio 2022 della Società World Security System s.r.l., con sede legale in via Camillo Guidelli, 101/1 - 41126 Modena, ora via Athos Jori Lisat, 110 - 41126 Modena, acquisita agli atti da questo Ufficio al protocollo n. 7172 del 22 ottobre 2021, integrata con il deposito del prototipo il 29 luglio 2022 e con ulteriore documentazione tecnica da ultimo in data 15 luglio 2024, con la quale detta società ha chiesto l'approvazione del dispositivo per il rilevamento automatico delle violazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa denominato "RLS - Red Light System", di seguito indicato anche, per brevità, come "dispositivo";

VISTO il voto n. 66/2024, reso nell'adunanza del 25 settembre 2024, con il quale la Terza Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole all'approvazione del dispositivo a condizione che vengano recepite le prescrizioni, osservazioni e raccomandazioni riportate nel suddetto voto;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

VISTE le nota del 22 ottobre, 4, 5 e 6 novembre 2024, acquisite agli da questo Ufficio rispettivamente al protocollo n. 24453, n. 25263, n. 25392 e n. 25411 in pari date, con le quali la società World Security System s.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste, tra cui il documento "Manuale di Installazione e di utilizzo" (versione 1.7) emesso in data 5 novembre 2024, di seguito indicato anche, per brevità, come "manuale del dispositivo";

D E C R E T A

Articolo 1 (Approvazione)

1. Il dispositivo denominato "**RLS - Red Light System**", prodotto dalla società World Security System s.r.l., con sede legale in via Athos Jori Lisat, 110 - 41126 Modena, è approvato ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Codice della Strada, nonché delle norme tecniche di riferimento, per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa.
2. Il dispositivo è anche in grado di riconoscere le targhe dei veicoli in infrazione, ai sensi della norma UNI 10772:2016 "Sistemi di Trasporto Intelligenti - Sistemi per l'elaborazione delle immagini video atti al riconoscimento delle targhe", alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 3.
3. Il dispositivo, qualora utilizzato con lanterne veicolari normali o di corsia, può essere utilizzato per il rilevamento della violazione di cui al comma 3 dell'art. 146 del Codice della Strada nella direzione impedita dalla fase semaforica, nel rispetto delle condizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 201 dello stesso Codice della Strada, nonché delle condizioni e nei limiti di cui agli articoli 3 e 4.

Articolo 2 (Caratteristiche tecniche e funzionali)

1. Il dispositivo consta dei seguenti componenti:
 - a) una fotocamera monocromatica con riconoscimento automatico della targa;
 - b) una telecamera a colori di acquisizione del contesto/violazione della luce rossa (telecamera di contesto);
 - c) un container hardware e software con SSD da almeno 128 GB;
 - d) un illuminatore a infrarossi;
 - e) un'interfaccia Ethernet;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

- f) un sistema GPS.
2. Il dispositivo presenta ulteriori funzioni rispetto a quella approvata di cui all'articolo 1, dichiarate dal produttore nella documentazione depositata, che non sono oggetto di approvazione e pertanto non sono utilizzabili ai fini dell'accertamento delle violazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle vigenti normative in ambito privacy e cybersecurity,:
- a) classificazione di tutti i veicoli in transito;
 - b) rilevamento ottico della velocità;
 - c) controllo fiscale e assicurativo;
 - d) tracciamento del veicolo;
 - e) monitoraggio del traffico;
 - f) transito targhe speciali;
 - g) statistiche varie.

Articolo 3

(Classi prestazionali e limiti funzionali della funzione di riconoscimento targhe)

1. Il dispositivo, in base ai risultati delle prove base ed estese effettuate in laboratorio ai sensi della norma UNI 10772:2016, è in grado di riconoscere, alle velocità di movimentazione delle targhe pari a 50, 70 e 100 km/h, in condizioni di traffico canalizzato e non canalizzato, nelle condizioni ambientali diurne e notturne, le targhe delle diverse tipologie di veicoli (posteriori autoveicoli - formati A e B, motoveicoli e ciclomotori), previste dagli articoli 250 e 258 del D.P.R. n. 495/92, con le seguenti classi di accuratezza:
- a) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico canalizzato: classe A;
 - b) targhe posteriori di autoveicoli, in condizioni di traffico non canalizzato: classe A;
 - c) targhe di motoveicoli e ciclomotori: classe A.
2. Il dispositivo è stato sottoposto a prove funzionali su strada nelle condizioni ambientali diurne e notturne, eseguite da laboratorio accreditato, atte a validare la modalità di funzionamento *free-run*.
3. Il dispositivo è in grado di svolgere le funzioni, ai sensi della norma UNI 10772:2016, con i seguenti limiti geometrici nel caso di rilevamento autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori:
- a) distanza massima effettiva tra sistema di ripresa e targa: 16,00 m;
 - b) altezza massima da terra dell'unità di ripresa: 6,00 m;
 - c) disassamento laterale massimo tra il sistema di ripresa e la mezzera della corsia/carreggiata da controllare: 5,00 m;
 - d) angolo massimo di deformazione prospettica: 19,6°
 - e) larghezza massima del campo di riconoscimento a 0 lx: 7,00 m;



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

f) profondità del campo di riconoscimento a 0 lx: 2,00 m.

Articolo 4

(Installazione ed esercizio)

1. Le condizioni d'installazione del dispositivo devono rispondere a quanto riportato nel manuale del dispositivo e, qualora si utilizzi la funzione di riconoscimento targhe, ai limiti indicati nell'articolo 3, commi 4 e 5, sulla base delle configurazioni di prova, al fine di evitare modifiche che possano compromettere o alterare la funzionalità del dispositivo nella configurazione approvata.
2. L'installazione, in relazione alla sede stradale, deve essere eseguita in conformità al Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione, in modo da non costituire pericolo per la circolazione, sia dei veicoli, sia dei pedoni, nonché nel rispetto delle norme di sicurezza sull'installazione di apparecchiature elettriche in zone accessibili al pubblico ed anche in relazione agli interventi di manutenzione.
3. Il dispositivo è in grado di monitorare al massimo due corsie e, pertanto, nel caso di utilizzo su una strada con un numero superiore di corsie, dovrà essere previsto più di un dispositivo.
4. L'accertamento delle infrazioni alle disposizioni del semaforo indicante luce rossa può essere effettuato a condizione che la segnaletica orizzontale nella zona di attestamento sia eseguita in conformità al Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e correttamente mantenuta.

Articolo 5

(Produzione e commercializzazione)

1. I dispositivi che saranno prodotti e commercializzati in base alla presente approvazione dovranno essere conformi al prototipo depositato presso questo Ministero in data 29 luglio 2022, e alla documentazione tecnica depositata.
2. I dispositivi che saranno prodotti dovranno riportare indelebilmente, su ogni esemplare, gli estremi del presente decreto, nonché il nome del produttore.
3. Non è consentito apportare alcuna modifica al dispositivo ed a qualsiasi suo componente oggetto della presente approvazione in assenza di eventuali specifiche modifiche del presente decreto.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

4. I dispositivi dovranno essere commercializzati unitamente al manuale del dispositivo, che si applica nei limiti e alle condizioni contenuti nel presente decreto, per quanto non in contrasto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)

Il Direttore della Divisione 2
(Dott. Ing. Valentino Iurato)